



Linee guida per la concessione di postazioni per apiari nel Parco fluviale Gesso e Stura

Piazza Torino n. 1 12100 CUNEO tel. 0171/444.501 fax 0171/60.26.69 parcofluviale@comune.cuneo.it Art. 1 – Finalità e azioni

Il Comune di Cuneo in qualità di Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura (di seguito

denominato Ente gestore), visto l'importante ruolo che svolgono le api in campo ecologico con

l'impollinazione per il mantenimento della biodiversità ed il monitoraggio della situazione

ambientale, nonché in campo economico come attività integrativa della produzione agricola,

intende promuovere alcune azioni a sostegno dell'apicoltura.

Fin dal 2008 il Parco ha avviato alcune iniziative di ricerca legate all'apicoltura locale, tra cui

uno studio conoscitivo da parte dell'Università di Torino – Dipartimento di valorizzazione e

protezione delle risorse agroforestali, finalizzato all'analisi della flora apistica e

all'individuazione degli apicoltori localizzati sul territorio d'interesse, i quali avevano poi fornito

alcuni campioni di miele da destinare alle analisi melissopalinologiche, chimico-fisiche e

sensoriali.

In seguito all'approvazione del Disciplinare per la concessione del marchio d'area per il miele

prodotto nel Parco fluviale Gesso e Stura e del Disciplinare tecnico di produzione, l'Ente gestore

intende proseguire una politica di sostegno all'apicoltura mediante l'individuazione di una serie

di postazioni sul territorio del Parco per la collocazione di apiari su richiesta degli apicoltori e

dietro versamento di una quota annuale, al fine di agevolare la pratica dell'apicoltura stanziale

e nomade nel Parco, favorire il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni degli

alveari.

Il progetto si svolge sul territorio del Parco che interessa attualmente i dieci Comuni di Cuneo,

Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Montanera, Roccasparvera,

Roccavione, Sant'Albano Stura e Vignolo. In caso di ampliamento dell'area protetta da parte

della Regione Piemonte, il progetto si potrà estendere ai territori ricadenti nei nuovi Comuni.

Art. 2 – Siti per il posizionamento degli alveari

L'Ente gestore, in accordo con le Amministrazioni Comunali, individua all'interno del territorio

del Parco fluviale Gesso e Stura alcune aree idonee alla collocazione di apiari.

In caso di ampliamento dell'area protetta da parte della Regione Piemonte, il progetto si potrà

estendere ai territori ricadenti nei nuovi Comuni.

Art. 3 – Rilascio della concessione d'uso delle postazioni

La concessione d'uso delle postazioni individuate per la collocazione di alveari viene rilasciata

agli apicoltori e alle imprese che ne fanno richiesta e dietro versamento di una quota annuale,

sulla base dei seguenti criteri:

a) priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale su quelli a conduzione

amatoriale (L.R. 20/98 art. 20 lettera b);

b) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che impostano

abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali (L.R. 20/98 art. 20

lettera c);

c) priorità agli apicoltori locali con sede in uno dei Comuni del Parco;

d) priorità agli apicoltori precedentemente assegnatari delle postazioni;

e) proporzionalità tra la superficie della postazione e in numero degli apiari che si

intendono posare;

f) data di presentazione della domanda.

Potrà essere prevista anche la possibilità di utilizzo della medesima postazione da parte di più

apicoltori a rotazione sull'arco dell'anno.

Gli apicoltori e le imprese interessate devono pertanto effettuare una richiesta, su apposito

modulo, da trasmette a mano o con raccomandata a/r all'Ente gestore - Comune di Cuneo

Parco fluviale Gesso e Stura, Via Roma n. 28 , 12100 Cuneo - oppure tramite PEC a

protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

La domanda dovrà riportare:

- dati anagrafici dell'apicoltore e/o ragione sociale dell'impresa;

- indirizzo della sede di produzione;

indirizzo e-mail di riferimento per le comunicazioni da parte dell'Ente gestore;

partita IVA (se presente);

estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio (se presente);

- estremi della polizza assicurativa per danni a terzi legati all'attività di apicoltore;

- fotocopia del libretto sanitario per gli allevamenti apistici (art. 16 L.R. 20/98)

- dichiarazione di regolarità degli adempimenti previsti dall'Anagrafe apistica nazionale

(BDA) D.M. 04/12/2009;

tipologie di mieli prodotti con rispettive quantità (stimate);

numero di alveari che si intendono posare;

- postazioni per le quali si effettua la richiesta con relativo periodo di utilizzo.

L'Ente gestore procederà a una verifica della documentazione presentata e potrà consultare gli

organi di competenza in merito alle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

Qualora vi siano le condizioni, l'Ente gestore rilascerà la concessione entro 30 giorni dalla data

di presentazione della domanda mediante comunicazione scritta cartacea o via e-mail.

Art. 4 – Termini per la presentazione della domanda

Le domande per la concessione d'uso delle postazioni del Parco potranno essere presentate

all'Ente gestore tra il 15 novembre e il 31 dicembre, per l'anno solare successivo.

Nel corso dell'anno potranno essere effettuate ulteriori concessioni per le postazioni non

ancora assegnate.

Art. 5 – Condizioni contrattuali

La concessione sarà definita con un contratto annuale, compatibilmente con la disponibilità

dell'area.

Il costo annuale per l'utilizzo di ciascuna postazione, individuato con apposita deliberazione

dell'Ente gestore, dovrà essere versata all'Ente gestore entro e non oltre il 30 maggio di ogni

anno. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento della quota annuale della postazione a

prescindere dall'uso effettivo del sito, dal numero di alveari collocati ed anche in caso di

richiesta di sospensione della concessione per l'anno in corso.

L'aggiudicatario può richiedere la sospensione della concessione per l'anno successivo o

comunicare l'intenzione di non rinnovare la postazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno,

perdendo la priorità per una ulteriore aggiudicazione.

Art. 6 – Gestione delle postazioni e degli apiari

L'apicoltore assegnatario di un terreno dovrà provvedere:

• alla manutenzione periodica delle postazioni degli alveari e potrà, previa autorizzazione

dell'Ente gestore, effettuare piccoli interventi di taglio della vegetazione limitrofa alla

postazione, per quanto strettamente necessario e nel rispetto delle leggi forestali;

a delimitare in modo evidente la postazione ed esporre in modo visibile il cartello che

segnala la presenza di apiari e rimuoverlo a fine stagione, al fine di evitare danni a terzi;

• a esporre in modo ben visibile il cartello con il codice identificativo attribuito ai sensi

dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) istituita con Decreto del Ministero della Salute

del 4 dicembre 2009;

a garantire l'equilibrio sanitario degli alveari;

a effettuare lo spostamento degli alveari nel rispetto delle norme previste dalla L.R.

20/98.

E' vietato il subaffitto anche parziale delle postazioni.

Insieme alla concessione delle postazioni verrà rilasciata dall'Ente gestore anche

l'autorizzazione al transito veicolare per l'accesso alle medesime. Per gli accessi ai fondi privati

e al recupero degli sciami nelle proprietà fondiarie, valgono le norme previste dagli articoli 843

e 924 del Codice Civile.

L'Ente gestore potrà dare visibilità alle postazioni individuate per la collocazione di apiari

mediante l'apposizione di cartelli informativi per l'utenza del Parco riportante gli estremi del

presente documento.

Art. 7 – Controlli sull'utilizzo delle postazioni e sanzioni

L'Ente gestore potrà effettuare controlli sull'utilizzo delle postazioni e verifiche tecnico-

sanitarie sugli apiari, direttamente e/o tramite un organismo di controllo incaricato.

L'Ente gestore ha il diritto, in qualsiasi momento di dimostrata infrazione alle norme contenute

nel presente documento, di revocare immediatamente l'uso della/e postazione/i assegnata/e